

## La Croce Rossa, il panda e l'avvocato

Fino a poco fa quando si voleva indicare un'azione semplice da fare si diceva "è come sparare sulla Croce Rossa". Oggi questo brocardo può essere sostituito: "spariamo sugli avvocati". Sembra questa essere diventata un'attività estremamente vantaggiosa. Quando il politico di turno ha bisogno di farsi un po' di pubblicità sa già cosa fare: colpire gli avvocati. E' facile, remunerativo in termini di pubblicità e franco da opposizione, perchè noi non riusciamo ad essere una classe solidale. Siamo pronti a protestare per un parcheggio che non ci daranno mai e per file di 3/4 d'ora da fare per prendere un'ascensore al Centro Direzionale. Ma stiamo per perdere il lavoro e nessuno fa niente. I benzinai dopo due giorni di sciopero hanno ottenuto ciò che volevano, e così i tassisti ed i farmacisti. Noi dopo 4 anni di astensione siamo stati deportati al Centro Direzionale. Ed allora, quale il nostro destino? Quello del panda: una razza destinata all'estinzione.

**Francesco Cimmino**

## Ci resterà solo una foto



"Eppur si move!". Dopo proposte, incontri, annunci e immancabili polemiche, il Tribunale di Napoli cambia, questa volta effettivamente e, a questo punto, definitivamente, la sua più che storica sede. Dopo le alterne vicende di uno spostamento a dir poco "sofferto" i corposi fascicoli dei procedimenti giudiziari iscritti al Ruolo Generale del Foro partenopeo trasmigrano dal "vecchio" Castel Capuano verso le nuove strut-

ture site al Centro Direzionale. Il fatto, pertanto, appare del tutto nuovo, se non unico, per tutti quelli che, Giudici, Avvocati, Cancellieri, ecc..., quotidianamente popolano le aule di giustizia partenopee. Ed il punto, allora, diventa proprio questo: "In che modo e con quale misura questo spostamento inciderà sulla quotidianità degli operatori del diritto?".

**Giacomo De Micco**  
servizi a pagina 2

## Fuori dal Castello

di Vincenzo Improta

**Il trasferimento del settore civile del Tribunale e della Corte d'Appello di Napoli da Castel Capuano al Centro Direzionale rappresenta, per noi avvocati, un vincolo o una possibilità? Sicuramente, in questa vicenda, c'è un aspetto doloroso. Per gli avvocati, ma anche per molti giudici lasciare il vecchio Tribunale dove per centinaia di anni è stata amministrata la giustizia a Napoli non sarà facile. Non sarà facile perché a nessuno e dico a nessuno (tranne che agli avvocati) è venuto in mente che nelle aule e nei saloni del Castello oltre alla funzione tecnica (la soluzione giudiziaria dei conflitti interpersonali), nel tempo è stata praticata anche un'importante funzione "storico culturale".**

continua a pagina 7

## L'opinione

**"Non giudicare, no, mai, - che è di gaglioffi senza pudore"**

Nella prefazione al suo primo libro, "Il crepuscolo dei filosofi", Giovanni Papini così scriveva: «Ci sarà qualche sconosciuto giovine amico che troverà in queste affrettate pagine delle gioie e dei sentieri». Noi vorremmo essere di quei «giovini», che in quelle e in molte altre pagine scritte in cinquant'anni di attività, hanno trovato molte gioie e molte indicazioni di sentieri da percorrere. Con questo giornale cercheremo di offrire una piccola guida per la riscoperta di un mondo e di una professione immeritabilmente dimenticata, per citare Borges, e che trova la sua ragion d'essere nel tentativo di sollecitare le generazioni di giovani Avvocati a leggere la professione mai avulsa dal contesto sociale ed i più esperti a non dimenticare di essere stati giovani. "La Voce Forense" - nato come un giornale di informazione/formazione - ha ad un tratto abdicato al suo impegno. Oggi si rinnova nello spirito e nelle finalità, in nome di principi che legano l'intera Avvocatura Italiana: "Non dar nessun giudizio - non fidarsi a nessuna impressione se non dopo aver conosciuto veramente e per minuto e coi miei soli occhi l'argomento. Non parlar di un autore per averne letto un brano in una antologia - o peggio uno studio critico". "Veder tutto: tutte le opere, le lettere, la persona, i fatti della vita, le malignità dei contemporanei; e non giudicare, no, mai, - che è di gaglioffi senza pudore - ma comprendere - sentire la qualità dell'animo, del pensiero e dello stile" (R.Serra). Questo è il mio augurio ad un giornale che nasce indipendente e troverà nel mondo dell'Avvocatura ma soprattutto all'esterno del Palazzo i suoi riferimenti culturali. Entrando nella Pubblica Amministrazione, negli Enti locali, negli Istituti di formazione scolastica, nelle botteghe, tra la gente. Un'Associazione, il Sindacato Forense, che ascolterà il proprio giornale, traendo da esso gli spunti di riflessione per una politica giudiziaria fatta per la gente e tra gli Avvocati. Il Sindacato degli Avvocati è un angelo con un'ala sola... possiamo volare soltanto abbracciati"

**Vincenzo Pecorella**

**TRA NOVITÀ E PRIMI INEVITABILI DISAGI INIZIA IL SUO CORSO LA NUOVA STRUTTURA DEL CENTRO DIREZIONALE**

## Il Tribunale di Napoli trasloca da Castel Capuano

*La traslazione dei fascicoli si va completando, restano gli ultimissimi giorni per i nostalgici*

La domanda sembra essere quasi scontata, troppo facile anticipare la fin troppo banale considerazione che solo un necessario periodo di rodaggio delle nuove strutture potrà fornire un assetto operativo oggettivamente valutabile. Tuttavia alcune osservazioni possono essere sollevate già in questa sede. A riguardo pare opportuno partire da un presupposto, per così dire, di fondo, dell'intera vicenda. I nuovi edifici, nel bene e nel male, o, se si preferisce, che piaccia o meno, più spaziosi, meglio distribuiti, oggettivamente vergini, rappresentano, comunque, a dir poco, una chiara "opportunità" che viene offerta alla collettività forense tutta. Ma, è bene dirlo subito, un'opportunità, per esser tale, deve essere "colta" dagli operatori del diritto. A questo punto deve sollevarsi alto un monito: collaborare, uniti, per preservare e possibilmente migliorare la nuova struttura. Detto in breve: una struttura nuova, per quanto moderna non è altro che uno scheletro vuoto se lasciata a se stessa. Il punto, allora, sarà proprio questo: trovarne i nuovi custodi. E chi potrebbe svolgere questo arduo compito se non proprio la collettività giuridica nel suo complesso? Ovviamente oggi non si vuol muovere critiche a nessuno, del resto che senso potrebbe avere; piuttosto si vuol semplicemente evidenziare che, nell'interesse di tutti, Giudici, Avvocati, Cancellieri, Cittadini (sì, perché i veri utenti della Giustizia sono effettivamente questi ultimi) sarà la capacità e la volontà di ognuno di noi a rendere migliore il servizio offerto dal nuovo Tribunale, un servizio che, nel suo complesso, risponde all'altisonante nome di "Giustizia". Del resto la capacità di fare squadra di fronte alle fisiologiche avversità di uno spostamento così consistente dovrà accomunare tutti, secondo una logica "trasversale". Emblematica la necessaria collaborazione che dovrà aversi nelle cancellerie, certamente le maggiori candidate ad essere il primo palcoscenico del "caos". Certo, le difficoltà non mancano e non mancheranno. Già evidenti i primi inevitabili disagi. Punto primo: i parcheggi. Sia

chiaro: non è che da questo punto di vista Castel Capuano offrisse grosse possibilità, né per auto, né per motoveicoli, però, diciamo pure, che "in qualche modo si avviava al problema". Problema, si badi, che diventa dilemma soprattutto per gli Avvocati che, spesso, nell'arco di una stessa mattinata, debbono presenziare ad udienze dislocate presso i più disparati fori campani. Francamente quella dei parcheggi appare, soprattutto quando la traslazione sarà completata, una vera "grana", difficilmente risolvibile in tempi brevi. Ciò detto, passiamo al punto due: manca una piantina organica della nuova struttura. Una mappa pubblica che consenta agli utenti delle strutture (cittadini inclusi) di conoscere l'esatta dislocazione di Sezioni, Aule di udienza, Cancellerie, Uffici ed altro. Bene, questo di certo non è un problema irrisolvibile. Basterà organizzarsi, magari affiggerla in una bacheca, ben visibile a tutti, e così, per "magia", non si assisterà più a quella traslazione di anime in pena (per lo più Avvocati) alla ricerca "della Sezione di quel Giudice che fa udienza al...", ecc". Del resto un timidissimo indizio in tal senso si è già avuto con lo spostamento della Sezione Lavoro, della quale, prima che qualcuno pensasse bene di distruggerla, esisteva una ricostruzione ben visibile, dettagliata ed utilissima, collocata proprio in prossimità degli ascensori che conducono ai piani che ospitano la predetta sezione. Per finire. Punto tre: intorno al Tribunale non c'è "l'indotto". La storica sede di Castel Capuano era fin troppo "strutturata" da questo punto di vista. Tipografie, copisterie, dattilografie, rivenditori di valori bollati, ed ancora bar, ristoranti e quant'altro. Insomma: una cittadina giudiziaria all'interno della città. Certo, il tutto "alla napoletana", ma chi frequentava tutti i giorni quelli ambienti non potrà che avvertire l'oggettiva differenza. È vero, potrebbe essere anche semplicemente una questione di "abitudine", ma, per questo, quanto meno, servirà del tempo.

**Giacomo De Micco**



## Quando il Vicerè lo volle come sede per amministrarvi la giustizia

Castel Capuano si erge al centro della città a ridosso dell'omonima porta. La sua costruzione fu intrapresa nel 1140 e portata a termine venti anni dopo, per volontà del re normanno Guglielmo I. Dapprima il castello servì da dimora reale malgrado fosse edificato in una zona periferica della città, in prossimità delle mura di cinta ed in particolare della porta che si apriva sull'antica strada per Capua (di qui il nome del Castello e della Porta). A partire dal 1537 circa, per volere del vicerè don Pedro de Toledo, Castel Capuano divenne la sede della giustizia napoletana che fino a quel momento era stata amministrata in una miriade di sedi sparse su tutto il suolo cittadino. La scelta del

vicerè si rivelò particolarmente efficace da un punto di vista logistico. Infatti la nuova ubicazione delle aule di giustizia dava la stura alla crescita del quartiere Forcella, allora situato, come detto, ai margini del perimetro urbano; inoltre l'utilizzazione dei piani inferiori del castello come carcere produceva dei vantaggi in termini di sicurezza (i condannati non dovevano essere trasferiti altrove) e di costi. Da quel momento, e per circa cinquecento anni, Castel Capuano è stato la sede della giustizia napoletana (il carcere fu chiuso nel 1886). Tuttavia nel 1995 le sezioni penali vengono spostate nella nuova cittadella giudiziaria. Stessa sorte toccherà alle sezioni civili, che a breve saranno anch'esse

trasferite al centro direzionale, realizzando il compimento del progetto (ormai invecchiato già di trent'anni) cosiddetto delle tre torri. Le opinioni in merito al trasferimento del Tribunale sono contrastanti tra gli addetti ai lavori. C'è chi ritiene che Castel Capuano abbia fatto il suo tempo come sede della giustizia e che sia giunta l'ora di consegnare il progetto del centro direzionale ai giudici ed agli avvocati napoletani; c'è chi (e mi pare siano i più) lamenta la circostanza che il progetto della cittadella giudiziaria è "nato vecchio" e che quindi sarebbe stato preferibile mettere mano ad una ristrutturazione della sede storica. Tutto questo senza tacere del risvolto sociale del trasferimento di

*Don Pedro de Toledo individuò nell'area, allora periferica, a ridosso della porta detta "Capuana" il luogo ideale per l'amministrazione della giustizia. Oggi il "castello" viene sottratto alla sua funzione e destinazione storica. Eppure generazioni di giuristi sono nate e cresciute fra quelle mura, lasciando un ricordo indelebile non solo nel campo del diritto ma anche in quello stesso luogo dove nella "Sala dei busti" sono raccolte le statue dei più insigni di loro. Chissà cosa ne avrebbero pensato.*

cui si discute; l'indotto commerciale che si è venuto a creare nelle vicinanze del tribunale sarebbe destinato ad un notevole ridimensionamento e questo potrebbe determinare l'ulteriore degrado di un quartiere, Forcella, che ha certamente più bisogno di essere riqualificato che non abbandonato a sé stesso. Infine, cosa ne sarà di Castel Capuano? Mah.

Intanto pare che in tale questione entreranno anche i padri del diritto le cui effigi sono raccolte nella storica "Sala dei busti". Qualcuno ha proposto di voltare le facce delle statue verso il muro, in segno di protesta!

**Alessandro Auletta**

## La svolta dell' "indennizzo diretto"

Enorme successo del convegno organizzato dal Sindacato Forense di Napoli il 23 febbraio scorso nella Caserma Garibaldi. Giudici ed avvocati si sono liberamente confrontati su una materia delicata, quella del pagamento dei danni nel caso di incidenti automobilistici, mettendo in evidenza tutte le contraddizioni di una riforma epocale. Primi deludenti risultati.

La nuova normativa introdotta dal Codice delle Assicurazioni pone l'interprete in una sorta di terra di mezzo, in cui il legislatore, revocando in dubbio il principio di risarcibilità del danno ingiusto come corrispondenza necessaria fra l'accertamento della colpa e la pedissequa obbligazione di ricostituzione per equivalente, è avanzato significativamente verso il superamento dei tradizionali principi che regolano la responsabilità civile, nel senso della sua trasformazione in indennizzo, cioè in un risarcimento sganciato dall'accertamento della responsabilità.

Ma proprio perchè il legislatore non ha del tutto disancorato la materia dalla generale previsione del *neminem laedere*, è corretto continuare a fornire una interpretazione orientata nella direzione del rispetto ed anzi della valorizzazione del tradizionale sistema di responsabilità civile.

In tale prospettiva, sulle condizioni di proponibilità

dell'azione ex art. 145, va osservato, da un lato, che il richiamo contenuto nell'ultimo alinea dell'art. 145 ("avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148") appare insufficiente a fondare, in assenza di una espressa previsione decadenziale, l'effetto impeditivo che se ne vorrebbe ricavare; dall'altro, il criterio teleologico di orientare la lettura della norma nel senso della finalità che essa persegue (garantire la definizione transattiva pre-giudiziale attraverso il rafforzamento dell'obbligo reciproco di vagliare i termini della richiesta risarcitoria e dell'offerta) conduce ad assumere quale principio generale di valutazione se l'assicuratore sia stato posto o meno nella condizione di formulare congruamente l'offerta e, quindi, se il danneggiato, al di là degli elementi astrattamente richiesti, gli abbia consentito di adempiere ad un'istruttoria adeguata alla formulazione della sua proposta risarcitoria.



Quanto, poi, alla problematica di quale sia la normativa da applicare *ratione temporis*, vanno contestati gli orientamenti che, privilegiando il momento della notificazione della domanda giudiziale – a prescindere da quando sia avvenuto il sinistro e di quando sia stata proposta la lettera di messa in mora –, obbligano alla rinnovazione dell'adempimento con il travolgimento della azione intrapresa, con un inaccettabile effetto di retroattività della novella.

Da ultimo meritano di essere segnalati quali evidenti profili di illegittimità costituzionale: il palese eccesso di delega per tutta la parte in cui il legislatore del codice delle assicurazioni non si è limitato ad un lavoro di riordino della materia secondo la previgente disciplina, ma questa egli ha innovato e profondamente; le limitazioni che l'art. 141 pone alla risarcibilità del terzo assicurato; la lesione del principio di uguaglianza dello stesso art. 149 per la irragionevole agevolazione al danneggiato

ammesso al risarcimento diretto; la lesione del diritto all'accesso alla giustizia del n° 3 dell'art. 11 del D.P.R. 254/2006, che fa dipendere la domanda da un'attività del terzo, peraltro neppure conoscibile nè tampoco compulsabile.

Questione autonoma di illegittimità formale si rinviene, finalmente, nello stesso DPR attuativo della delega regolamentare ex art. 150 che ha introdotto previsioni non contenute nel codice, tra cui il disconoscimento in danno del professionista intervenuto dei suoi compensi professionali.

Ultimo rilievo merita, infine, se la domanda del danneggiato ex art. 149 debba essere svolta solo nei confronti del di lui assicuratore, ovvero anche del responsabile civile, come appare coerente con i canoni tradizionali della responsabilità civile, da cui la necessità di citarlo a titolo di litisconsorzio ancorché meramente processuale.

Renato Veneruso

## Proposta di legge shock: il cittadino si può difendere da solo innanzi al Giudice di Pace fino a 16.000 euro

È stata depositata presso la Camera dei Deputati la proposta di legge AC N. 2282 d'iniziativa dei deputati PORETTI, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO, TURCO, recante "Modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza del Giudice di Pace e di patrocinio nei giudizi davanti ad esso".

Il testo in questione prevede da un lato un ampliamento della competenza del Giudice di Pace, elevandone il limite sino a 16.000,00 € per tutte le controversie, e dall'altro l'abolizione dell'obbligo di difesa tecnica; tale ultima soluzione è proposta tra l'altro, sulla base di un ossimoro, laddove si afferma che "fra i più grandi ostacoli alla difesa vi è l'obbligo di rivolgersi a un avvocato", la cui presenza, in tutti gli ordinamenti civili, è invece considerata garanzia fondamentale della tutela del cittadino.

Non solo, ma il disegno di legge approvato il 16/3/2007 dal Consiglio dei Ministri prevede l'aumento della competenza per valore del Giudice di Pace a 10.000,00 € in via generale e a 50.000,00 € in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e natanti; benché nei fatti tali modifiche devolvessero ai Giudici di Pace la maggior parte dei giudizi civili ordinari, trasformando così la loro funzione da quella originaria di risolutori di controversie minori a quella ben più rilevante di principale giudice di prossimità, nessuno dei progetti in esame si preoccupa di adeguare alle mutate funzioni le caratteristiche, i criteri di reclutamento e le carriere di tale Magistratura.

Parallelamente, tanto più di fronte agli

effetti delle recenti novità legislative, le quali hanno esasperato e moltiplicato il tecnicismo dei riti, appare contraddittoria, se non addirittura extravagante, l'ipotesi di abolizione dell'obbligo di difesa tecnica.

L'OUA si oppone decisamente a che una proposta di legge depositata in parlamento possa contenere affermazioni quali "fra i più grandi ostacoli alla difesa vi è l'obbligo di rivolgersi a un avvocato", non solo e non tanto lesiva della dignità della professione forense, ma soprattutto negatoria dell'essenza stessa del diritto alla difesa come concepito *ab ovo* nello stato di diritto, cioè come un contraddittorio con "parità delle armi" tra le parti in contesa ed a che la formulazione di ipotesi di intervento nel settore giustizia persistentemente prescinda dalla ineliminabile consultazione dell'Avvocatura, quale soggetto di giurisdizione; e stigmatizza la condotta di quegli esponenti politici che, per compiacere gli interessi di taluni gruppi di pressione, sono disposti a menomare i diritti dei cittadini più deboli, la cui tutela si persegue con la socializzazione degli oneri della miglior difesa tecnica possibile, e non con la sua soppressione.

L'OUA esprime sin d'ora contrarietà al metodo d'intervento in materia di Giustizia seguito dal Governo, affidato ancora una volta a provvedimenti settoriali disancorati dall'indispensabile impostazione organica e sistematica, i quali così contribuiscono soltanto ad aumentare il grado di incoerenza del sistema giurisdizionale italiano.

(cs)

LA VOCE FORENSE

Direttore Responsabile  
FRANCESCO CIMMINO  
Coordinamento redazionale  
VINCENZO IMPROTA

REGISTRAZIONE N° 4829

DEL 09-01-1997 DEL  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
Direzione e sede:  
Sindacato Forense di  
Napoli

Castelcapuano

Tel. 0815630005 - Fax  
0815544984  
Tipografia EFFEGI  
via della Salute 13  
Portici (Napoli)

## Cass. Civ. 2546-07 commento

AFFERMATA LA TUTELA DELLA PERSONA UMANA, RESTA ORA IL PROBLEMA DELLA PROVA "CONCRETA" DEL DANNO

**Il danno esistenziale: una species nel genus del danno non patrimoniale (art.2059 c.c.)***La Suprema Corte (2546/2007) consacra il danno esistenziale come autonomo titolo di danno*

Il danno esistenziale non costituisce una voce o una componente né del danno biologico né del danno morale ma un autonomo titolo di danno. È quanto di recente affermato nella pronuncia della Cassazione Civile, sezione terza, del 06 febbraio 2007, n. 2546. La Suprema Corte torna così a pronunciarsi su di un tema tanto caro all'Avvocatura più sensibile ai diritti ed alla tutela della persona umana. In particolare il Giudice delle Leggi chiarisce che "Il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e relazione della sua personalità nel mondo esterno, non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. In mancanza, la richiesta fatta per la prima volta in appello

è da ritenere nuova e inammissibile, ex art. 345 c.p.c.". Un'affermazione tanto chiara da autorizzare gli operatori del diritto a considerare come definitivamente consacrata, almeno sul piano propriamente concettuale, la categoria del danno esistenziale nell'ambito del più ampio genere del danno di carattere non patrimoniale ex art. 2059 c.c.. Eppure la questione non può dirsi completamente risolta. Resta infatti un punto, a dir poco fondamentale, per dare "concretezza" a tale autonomo titolo di danno: individuare sotto il profilo probatorio una metodologia operativa da seguire che consenta di giungere ad una determinazione concreta del danno esistenziale. Una prova che, a questo punto, deve, per quanto possibile, intendersi come "piena". A dire il vero a riguardo è già intervenuta la Suprema Corte, a mezzo della decisione n. 6572/2006, avente ad oggetto un'ipotesi di dequalificazione professionale, affermando che: "Mentre il danno biologico non può prescindere dall'accertamento medico legale, quello esistenziale può invece essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel

processo "i concreti" cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. Ed infatti - se è vero che la stessa categoria del "danno esistenziale" si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso - all'onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su tali circostanze di congiunti e colleghi di lavoro. Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole di cui all'articolo 2727 Cc (omissis ...) da tutte queste circostanze, il cui artificioso isolamento si risolverebbe

in una lacuna del procedimento logico, complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex articolo 115 Cpc a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. D'altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell'arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi". In effetti, ai fini di una corretta identificazione della sfumata categoria del danno esistenziale, non può essere posta in secondo piano l'oggettiva esigenza di "personalizzazione del danno", esigenza che sta alla base di ogni discorso relativo al danno non patrimoniale, ma soprattutto di quello esistenziale, proprio in considerazione dell'unicità che accompagna ogni esistenza umana, esistenza di quel individuo in quanto tale. Emblematico il caso recentemente risolto dalla Cassazione Civile, con la pronuncia n.

2311/2007, avente ad oggetto la liquidazione del danno esistenziale derivante dalla perdita della capacità di avere rapporti sessuali per la conseguita impotenza coeundi (per invalidità dell'asta virile e la insufficienza del tono erettile) a seguito di incidente stradale. Il Giudice delle Leggi si è espresso sostenendo che: "Quanto al diritto alla sessualità, occorre ricordare l'incipit della Corte Costituzionale che lo inquadra tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), come *modus vivendi* essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona. Certamente la perdita della sessualità costituisce anche danno biologico consequenziale alla lesione per fatto della circolazione, ma nessuno oramai nega che la perdita o la compromissione anche solo psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisce di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell'equivalente economico del debito di valore".

Giacomo De Micco

**L'acqua? Un diritto inestimabile**

Il 22 marzo è stata la giornata mondiale dell'acqua (proclamata dall'Onu nel 1993) e in questa ricorrenza la Federazione degli ordini forensi europei (Fbe) ha programmato una riunione sul tema "Diritto all'acqua e diritto dell'acqua". Si tratta di un primo, importante, momento politico di riflessione e di progettualità dell'avvocatura europea e mediterranea, unite in un comune e significativo impegno, focalizzato sull'importanza del riconoscimento dell'accesso all'acqua come un diritto universale, da riconoscersi e da garantirsi a tutti.

La giunta dell'Oua, in un documento approvato lo scorso fine settimana sottolinea la necessità che "dalla riunione di Marrakech esca forte e condivisa una presa di posizione che attesti la consapevolezza raggiunta dall'Avvocatura dell'importanza del problema dell'utilizzo delle risorse idriche del pianeta e la volontà di dare vita ad una mobilitazione, anche in concorso con altri soggetti, privati e pubblici". Gli obiettivi principali da conseguire, secondo la giunta dell'Oua sono i seguenti:

- garantire il diritto di accesso all'acqua ad ogni individuo, senza discriminazioni di razza, sesso, religione, reddito o classe sociale per il soddisfacimento dei bisogni vitali e fondamentali di ogni persona e di ogni comunità umana;
- promuovere una corretta cultura collettiva, scelte e modi di vita più ragionevoli, equi e responsabili, per l'uso, la valorizzazione, la protezione e la conservazione delle risorse d'acqua, anche mediante la promozione di apposite campagne informative, in modo tale da garantire anche le generazioni future;
- contribuire conseguentemente alla rimozione delle situazioni di disuguaglianza e di discriminazione con riferimento alla distribuzione delle risorse idriche ed all'utilizzo dell'acqua, così come alla riduzione degli sprechi;
- sviluppare idonee modalità per contrastare l'inquinamento delle risorse idriche, anche in dipendenza della contaminazione dei terreni;
- propugnare il rafforzamento della cooperazione internazionale e della solidarietà per individuare modalità e condizioni per una gestione dell'acqua concordata e sostenibile, nell'interesse generale;
- partecipare alla formulazione ed adozione di cornici regolative a livello nazionale ed internazionale per una politica sostenibile dell'acqua a livello globale.

(cs)

# Proposto un ricorso al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dei diritti degli avvocati

La professione di avvocato quale servizio pubblico. E' esattamente quanto è stato chiesto di accertare alla Magistratura del Lavoro da parte di un gruppo di avvocati del foro di Napoli, soci del Sindacato Forense, tra i quali l'avv. Luigi Russo (per ulteriori informazioni tel. 081287384).

Quali i riferimenti legislativi posti a base del ricorso di lavoro? Uno su tutti il RDL 1578/1933 di ordinamento della professione di avvocato. Da tale normativa emerge senz'altro la funzione pubblica della professione forense ed il riconoscimento da parte dello Stato dell'utilità dell'opera del difensore. In dottrina è sufficiente citare Tesaurò: "[la figura dell'avvocato è] essenziale e fondamentale per la comunità statale e per le altre comunità in cui quella statale si articola".

Ci fermiamo qui, ma si poteva continuare ancora per un pezzo data la vastità della materia trattata.

E' inutile dire che il quesito presta anche il fianco a varie obiezioni. Ad esempio: "La collocazione richiesta non comporta la rinuncia dell'Avvocatura ad essere una libera professione, finendo per divenire un organo indiretto della Pubblica Amministrazione?" Questa la preoccupa-

zione di alcuni colleghi interpellati. Ma il problema in realtà non sussiste in quanto non è assolutamente nelle intenzioni dei ricorrenti, e non potrebbe esserlo, affrontare il problema sotto il profilo politico o addirittura "de iure condendo", ma si è intesa manifestare solo la volontà di accertare ciò che la legge prevede.

La Commissione dei Diritti Dell'Uomo delle Nazioni Unite ha istituito un "Relatore Speciale sull'Indipendenza dei Giudici e degli Avvocati".

E' il caso di riflettere sul titolo di tale Ufficio. Se non può mettersi in dubbio l'indipendenza dei Giudici, non si vede perché si debba dubitare dell'indipendenza degli Avvocati, che di sicuro non hanno un rapporto impiegatizio con lo Stato, anche se ugualmente svolgono un servizio pubblico.

Ma non c'è solo questo. L'azione intentata mira ad ottenere, tra l'altro: "la liquidazione di spese sostenute per la conduzione dello studio legale in quanto trattasi di spese effettuate nello svolgimento, appunto, di un servizio pubblico, tenuto conto che la sporadica detrazione delle tasse non è un rimborso spese". In sostanza lo Stato, asseriscono i ricorrenti, in un modo o nell'altro s'interessa di tutte le cate-

gorie che svolgono un servizio pubblico elargendo provvidenze e benefici nonché una costante tutela protettiva di rimborso spese.

L'Avvocatura è l'unica categoria che svolge un servizio pubblico sopportando, pur senza percepire stipendi, quasi completamente tutte le spese necessarie per l'esercizio della professione (posteggio, taxi, macchina, carburante, traffico, treno, aereo, autostrada, alberghi per trasferte lavoro, pasti di lavoro, studio ed attrezzature di studio, aggiornamenti, assicurazione ecc.); rifondendo le spese per le pratiche negative (un forte incremento ci sarà con la legalizzazione del patto di quota lite) e per quelle a favore dei meno ambienti. Nel primo caso è fatto notorio che negli studi legali il fenomeno delle "pratiche che non producono reddito" esiste in modo considerevole.

Mentre il gratuito patrocinio - ma in questo caso non è lo Stato che paga? e se lo fa non è perché ritiene che quello svolto dall'avvocato sia un servizio pubblico? - purtroppo molte volte non è neanche possibile richiederlo perché si tiene da conto il reddito familiare dell'interessato, ma spesso la famiglia che supera di poco il limite dei 9700 euro (e quindi non può essere ammessa

al beneficio del g p) non può sopportare le spese legali del singolo familiare.

Eppure questo è un servizio pubblico, servizio pubblico prestatosi a chi naturalmente guarda all'avvocato come a colui che può sollevarlo legalmente, così come il paziente guarda al medico, ma con la differenza per l'avvocato dell'impossibilità del recupero delle spese: né dal cliente, né dallo Stato. Ma c'è di peggio. La nostra è una categoria che sola sopporta i contraccolpi delle lungaggini della giustizia e le sue disfunzioni. Certamente i nuovi riti degli ultimi tempi non permettono ai difensori d'influire sull'economia dei giudizi. Fatto sta che i processi ugualmente si allungano per cui dobbiamo convenire che la colpa non era né dell'avvocato, il quale è l'unico interessato ad una sollecita definizione del giudizio. Lungaggini e disfunzioni, pertanto, che hanno provocato oltre alla dilazione dei guadagni nel tempo, una disaffezione del cittadino verso la giustizia. Sono, però, solo gli avvocati a farne le spese tra tutte le categorie di lavoratori addetti al funzionamento della Giustizia.

Non può dirsi se le azioni intentate dai Colleghi troveranno o meno accoglimento.

Certamente va riconosciuto loro il merito di aver posto nella sede competente il quesito di cosa è l'avvocatura oggi, partendo dal presupposto che **comunque trattasi di lavoratori**, e non quel qualcosa contro cui tutti possono scagliarsi e dire tutto il male possibile traendone ogni sorta di utilità senza incorrere in alcun rischio.

Un'ultima obiezione merita di essere menzionata: "Perché chiedere soldi allo Stato quando a ciò dovrebbe pensare il cliente?" A tale domanda è stata data ampia risposta nel ricorso proposto. Ma i ricorrenti non tralasciano di precisare che non si vede perché il problema dovrebbe esistere solo per l'Avvocatura tra tutte le categorie che prestano un servizio pubblico. Forse chi solleva tale obiezione ha lo sguardo rivolto a quegli studi legali che introitano incarichi pubblici. E qui si inizia ad entrare nel politico, cosa che i ricorrenti non intendono fare, ma che in questa sede è più che lecito. Per cui sono di obbligo le seguenti domande **squisitamente politiche, chiaramente non partitiche:** "la Giustizia, quella che deriva dalla legge, è o non è alla base del vivere civile?" E prima ancora Dante Alighieri, quello che si raffi-

gura con le statue in mezzo alle piazze, aveva ragione di dire: "Homo civis est"? **Se la risposta è sì allora occorre investire nella Giustizia tenendo conto che l'avvocatura ne è l'asse portante.** Se la risposta è

no, lasciamo al lettore trarre le dovute conseguenze, avvertendolo che chi distrugge, in genere, non sa costruire perché per distruggere e per costruire occorrono arnesi diversi.

Luigi Russo

## Il Punto è

di Valentina Buonadonna

La nostra Costituzione prevede, com'è noto, tra i diritti fondamentali garantiti e tutelati quello alla difesa del cittadino, diritto inviolabile per ogni stato e grado del giudizio. Tale premessa non può non costituire il giusto sfondo a tutto quanto esposto nel ricorso presentato da un gruppo di avvocati di Napoli al Giudice del Lavoro, che pone una questione la cui risoluzione, in un senso o nell'altro, non rimarrebbe senza conseguenze.

Andando oltre la richiesta in senso strettamente giuridico che viene avanzata dai ricorrenti non può sfuggirne un'altra, di diverso e non avverso tenore, costituita dall'esigenza di una definizione di principio in merito al ruolo ricoperto da chiunque indossi le vesti di appartenente all'ordine forense.

Gli istanti si richiamano a tutta quella serie di norme da cui chiaramente può desumersi **la funzione pubblica della professione forense** e attraverso le quali si definisce l'avvocatura uno tra i **servizi pubblici di diritto e di fatto**. A riprova di ciò il ricorso de quo evidenzia l'interesse, esplicito nella nostra Costituzione appunto, a che il cittadino riceva una difesa durante tutto l'iter di un procedimento a suo carico **cosicché beneficiario dell'operato dell'avvocato non sarebbe il solo cittadino bensì anche lo Stato di diritto!**

Dunque a presupposto delle pretese avanzate dal ricorrente starebbe una interpretazione del ruolo dell'avvocatura come ineliminabile dal sistema e, per questo, definibile quale servizio pubblico necessario. Con le conseguenze che ne deriverebbero in termini di supporto, economico e non solo, a questa professione come a tutte quelle definite di servizio pubblico, da parte di uno Stato che effettivamente attui ciò che la nostra Carta costituzionale prevede sia realizzato.

# Il consulente legale? Gladiatore nell'arena della mancanza di regole

Affrontare la questione della "consulenza legale" genera in me un pizzico di ansia ed apprensione, sebbene con essa convivo piacevolmente da diversi anni. Non mi è ancora ben chiaro il primo, e secondo, pensiero di chi ascolta in sede di presentazione "piacere, sono un consulente legale": un altro disoccupato, un esperto di leggi, un consulente di un avvocato, uno strano tipo che parla anche di leggi. Bene, ai clienti, o potenziali tali, si perdona tutto, però è senz'altro una perdita di tempo dilungarsi ad esporre la mercanzia. Sì, il mercato, le sue leggi, o meglio la legge del mercato, e quella domanda di consulenza legale, che forse c'è, ma non è ancora facilmente raggiungibile in termini di comunicazione e conoscenza. Di certo è tutt'altra cosa quando l'azienda, o perché no il privato, ti conoscono da anni, hanno pratica della tua attività, delle tue capacità, delle potenzialità dei tuoi servizi e della flessibilità della tua opera professionale.

Insomma, occasione perduta o mercato da educare? Un pò l'una, ma speriamo di più l'altra. Di fatto, nell'opinione di (quasi) tutti - sicuramente all'interno del nostro mercato di riferimento, quello campano - l'avvocato è l'uomo delle aule giudiziarie, delle vertenze, della lite, e preferibilmente della rissa: e sì, perché il cliente (il mercato) ti desidera aggressivo e combattivo, un vero gladiatore pronto ad assalire chiunque, in nome della giusta giustizia, della verità (processuale). **Invece, l'avvocato è soprattutto il libero professionista che, potendo essere partecipe d'una secolare arte, ingentilita da folle di avi che hanno saputo rivendicare dignità, libertà ed equità, ha supportato in ogni tempo il cittadino e l'imprenditore lungo il cammino della crescita personale ed aziendale.**

In verità, poco dovrebbe importarci se è più meritoria l'attività giurisdizionale o la consulenza.

Di fatto il numero odierno di avvocati ci impone di diversificare e specializzarci, non necessariamente in campo processuale.

Altrove, nel più su geografico per esempio, ciò è avvenuto da molto tempo, e lì (a Milano per esempio) l'avvocato consulente ha già occupato spazi importanti, quale consulente aziendale, consigliere di amministrazione, manager, gestore di risorse, etc. Peraltro, non se ne dolgono i riservisti, credo che non abbia più alcun senso reclamare aree riservate, leggi di tutela, come fossimo per accedere ad un parco naturale ove si annidano soltanto specie rare in via di estinzione.

Possiamo però attendere, come sta accadendo per tante altre amletiche decisioni, che sia l'Europa a dirci come e cosa fare, perché per fortuna anche questa volta ci stanno pensando loro. Si attende infatti, che l'U.E. termini il processo di normalizzazione dei "servizi di alta qualità, che soddisfino in particolare requisiti di informazione e trasparenza"; sebbene, per fortuna, resterà sempre salvo il diritto dello stato membro di applicare, conformemente alle direttive europee, requisiti di qualità supplementari o diversi. Cesseranno in poco tempo privilegi ed aree riservate, anche in ambito giudiziario, ma verranno premiate le "attività multidisciplinari", perché gli stati dell'Europa saranno costretti ad abbattere i limiti all'esercizio esclusivo di una attività nonché

quelli che comprimono l'esercizio di esse in forma congiunta od associativa, con il solo limite delle professioni regolamentate per necessità (deontologiche) di imparzialità ed indipendenza.

**E, l'avvocatura? Mentre ci si divide fra riservisti ed attendisti, corre il rischio dell'estinzione, come è già avvenuto in diverse ere geologiche in danno di chi non aveva sviluppato capacità d'adattamento.**

Potrebbe tornarci utile il confronto con altre aree della U.E. di profonda esperienza e cultura giuridica. In Germania, ad esempio, la consulenza stragiudiziale professionale, pur non essendo riservata agli avvocati, non costituisce uno spazio vuoto utilizzabile indiscriminatamente da chiunque, ancorché sprovvisto di preparazione tecnica. Il suo esercizio è, al contrario, regolato da norme dettagliate che lo riservano agli appartenenti a determinate libere professioni od esercenti di determinati pubblici servizi (a loro volta soggetti a verifica di qualificazione professionale), oppure lo subordinano al rilascio di autorizzazione amministrativa a seguito di precisi procedimenti di controllo della qualità tecnica e personale. La legge tedesca di riferimento (legge sulla consulenza legale) risale al **13.12.1935** (RGI, I, S.1478).

In Italia, invece, non solo si dibatte se la consulenza legale debba essere riservata o meno esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo, ma, per quelli che svolgono attività di consulenza legale v'è il rischio potenziale di perdere le garanzie previdenziali, o peggio la stessa iscrizione alla Cassa allorché il fatturato di essa dovesse diventare prevalente su quello derivante dall'attività giudiziaria, che è l'unica ad essere considerata di natura tipicamente forense. Ma, a favore del consulente legale si è espressa - sembra il solito paradosso - la sola S.C., quando ha sostenuto che "l'attività di **consulenza ed assistenza legale, svolta dall'iscritto all'albo degli avvocati, sia pure in materia fiscale e tributaria, è qualificabile come attività professionale di avvocato, ai sensi dell'ordinamento della professione di cui al r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, conv. con modificazioni in l. 22 gennaio 1934 n. 36 e quindi i relativi redditi e volumi d'affari sono soggetti a retribuzione a favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai sensi degli art. 10 e 11 l. 20 settembre 1980 n. 576**" (Cassazione civile, sez. lav., 15 dicembre 2000, n. 15816 in Rass. forense 2001, 754 (s.m.).

Mentre, la giurisprudenza di merito concorre nel ritenere niente affatto esclusivo il campo delle competenze legali riservate all'avvocato, poiché "l'attività intellettuale di **consulenza e assistenza legale non è riservata agli avvocati, anche in sede stragiudiziale, essendo prevista tra quelle spettanti pure ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali**" (Tribunale Venezia, 06 settembre 2002 in Giur. merito 2003, 920 (s.m.).

Quindi, i tempi sono maturi, anzi quasi scaduti, per un'articolata definizione della professione di consulente legale, e la classe forense ha l'onere di partecipare attivamente alla stesura di proposte, individuando ambiti e competenze.

Alfredo Maffeo

## Dibattito sulle modifiche per l'accesso alle specializzazioni

"Nessuna novità reale sulla formazione degli avvocati, ma già troppe sono le divisioni all'interno dell'avvocatura. La riforma delle professioni, e quella specifica dell'ordinamento professionale forense, all'esame dei rami del Parlamento, sono profondamente carenti, ma proprio in questa fase dobbiamo rilanciare in modo unitario una azione forte della categoria. Per questa ragione l'Oua ha deciso di promuovere, a Roma, un seminario di approfondimento sulla formazione continua, aperto anche all'esperienza a riguardo maturate da altre professioni". Questo il primo commento di Michelina Grillo, presidente Oua, al deliberato sulla formazione forense, approvato dalla Giunta dell'Organismo Unitario e reso pubblico il 19 marzo scorso.

"È essenziale - ha continuato la presidente dell'Oua - che l'Avvocatura ricerchi una convergenza di tutte le sue componenti (politica, istituzionali e associative) al fine di definire un quadro preciso di percorsi per il conseguimento, il mantenimento e la spendita di verificate specializzazioni.

È importante, nel contesto dell'attuale sistema ordinistico, che si preservi un efficace aggiornamento, o formazione permanente, anche valorizzando quello specialistico con il pieno riconoscimento del ruolo delle associazioni forensi.

È giusto sottolineare che la specializzazione, a differenza di quanto affermato nelle contestate disposizioni della legge Bersani, potrà essere

validamente spesa dall'avvocatura, solamente quando si potrà sostenere che la stessa è stata adeguatamente e correttamente conseguita.

La specializzazione e la formazione continua per il professionista sono un dovere nei confronti del cittadino-cliente, ed un modo per affermare all'esterno una credibile e consistente immagine professionale.

Non vogliamo ricorrere a claims accattivanti, ma privi di sostanza informativa, e quindi possibilmente ingannevoli, bensì a dati qualitativi accertati attraverso strumenti idonei a certificarli".

"La novità e l'impegno di questa sfida culturale, prima ancora che professionale - ha concluso Grillo - rende evidente che gli organi istituzionali dell'avvocatura debbono rifuggire dal coltivare l'orto chiuso dell'autoreferenzialità, ed invece aprirsi e valorizzare ogni utile esperienza, avendo al loro fianco proprio i soggetti che tradizionalmente, da molti anni, hanno mostrato di aver già intrapreso questa strada, quali le associazioni forensi, e tra esse quelle specialistiche".

Già nella IV Conferenza Nazionale dell'Avvocatura - Napoli aprile 2005 - Avvocati: sfida al futuro tra competenza e competitività - I^ Sessione - L'Accesso alla professione - IV^ Sottosezione - Le specializzazioni - conseguimento e spendita : "Dai lavori della sottocommissione "Le specializzazioni - Conseguimento e spendita", riunita il 15 aprile 2005 nei locali della Sala Vesuviana 2 - Palazzo Reale

in Napoli, emerse, all'esito di un ampio e partecipato dibattito:

- la necessità di procedere a forme di riconoscimento della conseguita specializzazione in ambito professionale a tutela sia del professionista che del cittadino, prevedendo gradualmente percorsi formativi teorici e pratici per tutta la durata di esercizio della professione;

- la necessità di prevedere organizzazione e regole precise sia per chi deve formarsi che per chi deve formare;

- la assoluta contrarietà alla istituzione di albi separati;

Conseguentemente si auspica:

- la predeterminazione di criteri rigorosi finalizzati alla acquisizione dello status di specializzato, anche utilizzando modelli già sperimentati, con previsione di ipotesi sanzionatorie in caso di violazione degli stessi;

- una precisa individuazione dei criteri per la creazione dei formatori (preferibilmente utilizzando il patrimonio di esperienza professionale già esistente) nonché dei soggetti demandati al controllo della conseguita specializzazione, escludendo qualsiasi forma di autoreferenzialità.

In tale contesto l'OUA, promuovendo una opportuna occasione di ulteriore dibattito ed approfondimento, invita a partecipare al seminario che si svolgerà in Roma presso l'Auditorium della Cassa Forense, per la data del 12 aprile prossimo dalle ore 9,30 alle ore 18,30.

(cs)

“NON RETRIBUENDO LO STATO IL GRATUITO PATROCINIO, PENALIZZA NON SOLO I MENO ABBIENTI MA ANCHE I GIOVANI AVVOCATI”

# Ed io non pago

**E' questo, per l'OUA, l'ennesimo effetto nefasto della riforma Bersani**

**Oua: gli avvocati che difendono i meno abbienti non vengono pagati dallo Stato. Negato il diritto di difesa garantito dal gratuito patrocinio e dalla difesa d'ufficio. Ancora una volta si riverbera sugli avvocati, e particolarmente sui giovani, l'incapacità dello Stato di riservare alla Giustizia le necessarie attenzioni e risorse. Questo il commento di Michelina Grillo, presidente Oua:** «A Napoli, ancora una volta, sono stati bloccati i pagamenti per gli avvocati (quasi sempre i più giovani) che difendono i meno abbienti. Ma il problema è nazionale, non solo di una singola realtà. La giustificazione che si utilizza per questo disservizio è di natura burocratica, ma tutto nasce con quella legge

*Bersani che ha ridotto i fondi in un settore nevralgico per il buon funzionamento della nostra giustizia ed ha modificato le modalità di pagamento dei compensi. Lo abbiamo detto e gridato milioni di volte, ma le nostre denunce sono rimaste inascoltate: era certo più semplice additarci come la corporazione che scende in piazza per difendere i propri privilegi. Ora i nodi da sciogliere sono tutti sul tavolo: chi non si può permettere di pagare un professionista rimarrà senza difesa, perché i fondi per il patrocinio dei non abbienti e per la difesa d'ufficio a spese dello stato sono stati bloccati "sine die". La paralisi dei pagamenti è stata conseguenza immediata e diretta della legge Bersani e si è verificata infatti a partire*

*dall'estate del 2006. La situazione rischia di diventare tanto drammatica che nelle scorse settimane è stata presentata dal segretario della commissione parlamentare Antimafia, Tommaso Pellegrino (Verdi), una interrogazione parlamentare urgente, al ministro della Giustizia Clemente Mastella».*

**«Oltretutto - ha aggiunto Grillo - è grottesco come un provvedimento (la legge Bersani) che in teoria voleva favorire i giovani avvocati, colpisca innanzitutto proprio questa fascia di professionisti. Sono soprattutto i giovani avvocati che all'inizio della loro carriera esercitano il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio, dedicandosi con impegno a questa nobile funzione sociale e facendo così una importante esperienza sul campo, che consente anche i primi guadagni, mediante la liquidazione degli onorari da parte dello Stato. Facciamo i nostri complimenti a chi con una sola mossa ha seriamente compromesso il diritto di difesa per i deboli e i meno abbienti e, pregiudicando legittime aspettative, colpito ancora una volta i professionisti e i giovani».** (cs)

*Continua dalla prima pagina*

## Fuori dal castello

Castelcapuano, infatti, è stato per secoli il luogo nel quale si sono manifestate le “virtù” civili e culturali del diritto e della giustizia.

Eppure a Napoli, in questi anni, fior d'intelletuali, storici, urbanisti, politici, giornalisti, sacerdoti e signore della buona società si sono organizzati in comitati, associazioni; hanno firmato appelli, scendendo addirittura a manifestare per strada per difendere “la funzione culturale” - quella che loro stessi hanno definito come il valore “di bene culturale” - di librerie (Treves e Colonnese), negozi (Gay Odin), centri sociali (Officina 99) minacciati semplicemente di sfratto da parte dei legittimi proprietari.

Nessuno, invece, ha sentito o sente il dovere di contrastare, associandosi agli avvocati, la cancellazione della funzione storica e culturale di uno dei più prestigiosi edifici monumentali della città.

Nonostante l'ineluttabilità del trasferimento, una ultima cosa penso ancora che si possa fare.

Propongo che il giorno prima della data in cui gli avvocati saranno costretti a lasciare le loro storiche dimore, i rappresentanti dell'Ordine e delle Associazioni Forensi voltino, verso le pareti, la faccia dei busti degli illustri avvocati ospitati nel salone. Perlomeno a loro sarà evitato di assistere ad un evento così vergognoso e penoso.

Dunque, il trasferimento sembra essere un vincolo che ci priva della memoria. Come renderlo allora una possibilità?

Come avviene per le specie animali che nel caso di mutamenti dell'ambiente, per sopravvivere modificano abitudini e comportamenti, facendo divenire quello che all'inizio si manifesta come un vincolo in uno stimolo al cambiamento, anche per noi, per difendere e valorizzare la nostra professione, uscire dal Castello può trasformarsi in un'opportunità.

Un'opportunità politica e culturale da sperimentare in un dialogo e in una forte polemica sia con le istituzioni che con la società civile.

Il concetto che intendo esprimere, in fondo, è semplice. Basta leggere un quotidiano, o assistere ad una trasmissione televisiva, per accorgersi che non c'è cantan-

te, presentatore, musicista, o rappresentate di una qualsiasi associazione di consumatori o di utenti che non abbia la sua ricetta o la sua soluzione “salvifica” sull'amministrazione della giustizia.

Ed a ben vedere, le loro proposte e le loro idee sottintendono un senso di fastidio per il ruolo degli avvocati e per costi che, a loro dire, debbono essere sostenuti per il loro intervento. Emblematica e famigerata è la proposta di legge di quattro deputati della Rosa nel Pugno che, privi di ogni competenza specifica in materia giuridica, insieme ad una associazione di consumatori (l'ADUC) vorrebbero innalzare la competenza ordinaria del Giudice di Pace a 16.000,00 euro innanzi al quale le parti potrebbero difendersi senza l'assistenza dell'avvocato. Il tutto sostenuto, nella premessa che accompagna la proposta, da una idea aberrante secondo la quale l'obbligo di munirsi di un difensore, rappresenterebbe un ostacolo per il cittadino che, invece, sarebbe in grado di difendersi da solo.

Tutti, e dico tutti, vorrebbero, inoltre, una Giustizia “veloce”, identificando la velocità del processo con la giustizia “finalmente giusta”.

Ovviamente ad ascoltarli, a volte, viene da ridere. Il più delle volte, però, ci si arrabbia davvero. Ci si arrabbia perché se il problema della giustizia in Italia fosse risolvibile comprimendo il diritto di difesa così da accelerare la velocità dei processi (in particolare, penso al processo di cognizione civile) sarebbe bene non raffigurare più la Dea Giustizia con la bilancia nelle mani. Sarebbe opportuno, anche se grottesco, raffigurarla con i piedi ben fasciati da un bel paio di scarpe da “jogging” pronte a scattare dai blocchi di partenza su di una pista d'atletica.

La mia idea, sarà pure conservatrice, ma è che occorra, invece, difendere e valorizzare il carattere intellettuale della professione di avvocato e di giudice. Che occorra cioè preservare la difficile funzione, svolta nelle aule di giustizia, di tutela della delicata e fragile materia dei diritti individuali.

Una giustizia “rapida” ottenuta con la sottrazione alle parti della disponibilità del

processo o con la compressione dei diritti di difesa, non sarà mai una giustizia giusta che, al contrario, si può ottenere solo valorizzando la preparazione, la competenza, e la formazione di giudici e avvocati in un quadro sistemico contraddistinto dalla parità delle posizioni in contrasto e dalla terzietà del giudice. Si può, inoltre, conseguire l'effettiva tutela dei diritti delle persone, solo rendendo più selettivo l'accesso alle professioni legali. Insomma, il tema della qualificazione professionale costituisce la prima opportunità che dobbiamo cogliere lasciando il Castello.

Gli avvocati, il loro Ordine e le loro Associazioni, si facciano dunque promotori politici e culturali di una seria riforma dell'Università.

Si chieda finalmente che venga abolita l'anacronistica titolarità di cattedra per i docenti universitari. Li si trasformi in liberi professionisti della docenza legati alle istituzioni universitarie da contratti a tempo determinato. Si chieda e ci si impegni affinché venga abolito il valore legale dei titoli di studio universitari, residuo obsoleto di un'idea della formazione egualitaria e antimeritocratica. Si cancelli l'assurda situazione per la quale si mettono sullo stesso piano tutte le università italiane privando le più meritevoli e gli studenti più preparati dei loro giusti riconoscimenti (al Ministro Mussi consiglio di eliminare il titolo di Magnifico per i Rettori delle Università Italiane, poiché la Sapienza di Roma - la prima Università Italiana nelle graduatorie internazionali - è al 380 posto. All'O.N.U. tanto per intendersi, siedono 192 paesi membri, per cui esclusi i microstati e gli atolli, nel campionato ideale tra le università nel mondo oggi l'Italia gioca in serie zeta).

Sostenendo fino in fondo queste proposte, si può uscire dal Castello con dignità e a testa alta, si può cominciare a vivere questa nuova fase della storia degli avvocati napoletani come un'evoluzione e non un arretramento. Si può trasformare un vincolo in possibilità.

**Vincenzo Improta**



Rubrica a cura di G.S.Guarino

**A...forismi dal foro**

"QUANDO MUORE LA LIBERTÀ DEL GIUDICE FINISCE LO STATO DI DIRITTO, MA QUANDO MUORE LA LIBERTÀ DEL DIFENSORE FINISCE ANCHE LA SPERANZA CH'ESSO POSSA RINASCERE"

*Ubaldo Nannucci, magistrato*

**ORGANI-  
GRAMMA  
DEL  
SINDACATO  
FORENSE DI  
NAPOLI**

\*\*\*

CONSIGLIO DIRETTIVO

PECORELLA VIN-  
CENZO (Segretario)  
ESPOSITO RAFFAE-  
LE (Presidente)  
BORRELLI EDOAR-  
DO (Vicesegretario)  
DI NATALE EDOAR-  
DO (Vicesegretario)  
PAPPA MONTEFOR-  
TE EUGENIO  
(Tesoriere)  
BORGIA DARIO  
CANALE LUIGI  
CLAPS CARLO  
DI PIETRO BRUNO-  
FERRANDINO LUIGI  
SCHISANO ALESSIA

VALENTINO ANTO-  
NIO

\*\*\*

CONSIGLIO DEI  
PROBIVIRI

CAVALLI LUIGI  
(Presidente)  
CUGIA MARIA  
ROSARIA  
MAZZELLA ANIEL-  
LO  
POMARICO  
GUGLIELMO  
SATTA FLORES RIC-  
CARDO

\*\*\*

REVISORI DEI  
CONTI

PASTORE CARBONE  
NICOLA  
(Presidente)  
BARONE MARIO  
FUSCO PIETRO

\*\*\*

CONSIGLIERI

NAZIONALI A.N.F.

GUARINO ALFREDO  
(V.Presidente)  
CUOMO DARIO  
DI PIETRO BRUNO  
PALUMBO GIOVAN-  
NI  
PECORELLA VIN-  
CENZO

\*\*\*

ORGANISMO UNITA-  
RIO AVVOCATURA

MOJO GIUSEPPE  
(Tesoriere)

\*\*\*

CASSA FORENSE

BORRELLI DOMENI-  
CO (Delegato)

\*\*\*

CONSIGLIO DEL-  
L'ORDINE DI NAPO-

LI

FIGLIO ROBERTO  
(Consigliere)

**Su...**

**L'avvocato Luigi Iossa.** Si è reso attivo prima nel cercare di evitare il trasferimento del Tribunale Civile al Centro Direzionale, ed ora nel far sì che questo trasloco risulti il meno traumatico possibile. Tra i pochi che ancora si batte a favore della classe forense.

**e giù**

**Il Comune di Napoli.** Mai presente a tutti gli inviti che la classe forense gli ha porto per un confronto sereno sul problema del trasferimento al Centro Direzionale, e delle conseguenti disfunzioni che ne sarebbero scaturite. Due anni fa durante il convegno al Maschio Angioino "Quale casa per la giustizia" il silenzio degli enti locali fu assordante. A distanza di 24 mesi nulla è cambiato. Anzi no, qualcosa di diverso c'è: la giustizia civile ha una nuova sede caratterizzata da: ascensori ultra carichi che impongono attese anche di 3/4 d'ora, parcheggi inesistenti, logistica e sicurezza aleatorie. Due settimane fa un "libro bianco" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha ancora una volta denunciato, inutilmente, tutto ciò.

**Lettere al direttore**

Questa può diventare la rubrica più importante del giornale. Non un semplice angolo della posta, ma un vero e proprio luogo di confronto nel quale tutti i colleghi abbiano la possibilità di misurarsi. In che modo? Proponendo, facendo riflettere ed attuando. Chiaramente questo spazio sarà aperto anche ai giudizi provenienti dall'esterno, dal cittadino, dal vero fruitore del prodotto giustizia. Ed in quest'ottica potrà essere uno strumento valido per verificare qual'è l'immagine che l'avvocatura partenopea sa proiettare di se stessa. Dunque, al lavoro!

**Sindacato Forense di Napoli**  
CENTRO SERVIZI INTEGRATI  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
(Castelcapuano) - ore 8:30 - 13:30  
Tel. 0815630005 - Fax 0815544984  
- email: [sindauno@tiscali.it](mailto:sindauno@tiscali.it)  
**PALAZZO DI GIUSTIZIA (Centro  
Direzionale)** - ore 8:30 - 13:30  
Tel. 0817342000 - Fax 0817343391  
- email: [sindadue@tiscali.it](mailto:sindadue@tiscali.it)  
**GIUDICE DI PACE (ex Caserma  
Garibaldi)** - ore 8:30 - 13:30  
Tel. 0815571154 - Fax 0815644368  
- email: [sindatre@tiscali.it](mailto:sindatre@tiscali.it)